



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/10.197.1/2021]

Allegati: 1

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 6035] SERRACAPRIOLA (FG), TORREMAGGIORE (FG):** Progetto di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di circa 50 MW, ubicati in agro dei Comuni di Serracapriola (FG), località "Masseria Ricci" e di Torremaggiore (FG), località "Masseria del Principe", e delle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG).
Proponente: Giannutri Energy S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

c. p. c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
ctva@pec.minambiente.it

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it



Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Comune di Serracapriola (FG)
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it

Al Comune di Torremaggiore (FG)
uffcom.torremaggiore@legalmail.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* (registrato alla



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8;

CONSIDERATO che la **Giannutri Energy S.r.l.**, in qualità di società proponente, con nota prot. n. FG_SRC001 del 02/04/2021, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della Transizione Ecologica - MiTE** (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE), con nota prot. n. 47859 del 06/05/2021, ha comunicato al proponente ed alle Amministrazioni competenti la procedibilità dell’istanza di VIA, nonché il responsabile del procedimento e l’avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7855/11459>;

RILEVATO che, da un primo esame da parte della Scrivente della documentazione presentata dal proponente, è emerso che nell’area vasta di indagine (AVI) del progetto di cui trattasi sono ricompresi anche territori afferenti alla Regione Molise;

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 15780 del 10/05/2021, ha pertanto ritenuto opportuno richiedere le valutazioni di competenza non solo alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ma anche a quella del Molise, nonché ai Servizi II e III della medesima DG ABAP;

CONSIDERATO che sia la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** che la **Soprintendenza ABAP del Molise**, rispettivamente con nota prot. n. 4378 del 18/05/2021 e nota prot. n. 6411 del 16/06/2021, hanno rilevato la necessità di acquisire documentazione integrativa;

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione Generale ABAP**, prot. n. 21079 del 18/06/2021, tenuto conto delle suddette richieste di integrazioni, ha, a sua volta, chiesto all’allora MiTE approfondimenti documentali;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 83794 del 30/07/2021, **il MiTE**, preso atto della richiesta del MiC, ha fissato i termini per l’inoltro della documentazione integrativa;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 18/08/2021, ha richiesto al MiTE la proroga dei termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 92678 del 31/08/2021, ha comunicato che *«nulla osta a consentire una proroga per il massimo consentito dal comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 per la produzione di documentazione integrativa. La documentazione in argomento dovrà pertanto pervenire entro ottanta giorni a decorrere dalla data del 29/08/2021 ovvero entro e non oltre 17/11/2021»*;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 17/11/2021, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste da questo Ministero;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 40138 del 29/11/2021, nelle more della comunicazione del MiTE in merito alla pubblicazione della documentazione e dell'avvio della nuova consultazione, ha chiesto alle competenti Soprintendenze ABAP e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame, considerando tutta la documentazione pubblicata, inclusa quella integrativa;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 11894 del 14/12/2021, ha inoltrato **il proprio parere endoprocedimentale negativo**;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 4455 del 17/01/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente sul sito *web* del medesimo Ministero e, dunque, l'avvio di una nuova consultazione del pubblico, *ex art. 24, c. 5 del D.Lgs. 152/2006*;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 1529 del 18/01/2022, ha richiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP del Molise il proprio parere endoprocedimentale ed ai Servizi II e III della DG ABAP il rispettivo contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza del Molise**, con nota prot. n. 2186 del 21/02/2022, ha inviato **il proprio parere endoprocedimentale sfavorevole alla realizzazione dell'opera di cui trattasi**;

CONSIDERATO che il **Sevizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della DG ABAP, con nota prot. n. 7598 del 28/02/2022, ha concordato con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, **confermando il parere negativo**;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologia**, con nota prot. n. 1795 del 22/03/2022, ha convocato un sopralluogo, in data 30/03/2022, da effettuarsi sull'area oggetto di intervento;

EVIDENZIATO che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30/06/2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;



CONSIDERATO che il **Sevizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della DG ABAP, con nota prot. n. 6629 del 07/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;


CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 110884 del 07/07/2023, nel trasmettere il **parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 477 del 23//06/2023**, ha invitato la Scrivente a formulare il proprio parere tecnico istruttorio in merito al procedimento in epigrafe;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, localizzato nella Regione Puglia, al confine con la Regione Molise, nei territori comunali di Serracapriola e Torremaggiore, tutti in provincia di Foggia, in particolare nelle rispettive località di “Masseria Ricci” e “Masseria del Principe”, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da **n. 9 aerogeneratori (di altezza totale pari a 200m)**, di potenza nominale unitaria di 5,6 MW c.a., per una **potenza nominale complessiva di 50 MW c.a.** e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all’esercizio dello stesso.

Gli interventi necessari prevedono la realizzazione di:

- n. 9 aerogeneratori (modello Siemens - SG170, da circa 5.6 MW di potenza unitaria), indicati con le sigle W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09;
- Opere civili quali:
 - fondazioni delle torri in calcestruzzo armato (con relativo impianto di messa a terra);
 - piazzole provvisorie per il montaggio degli aerogeneratori e lo stoccaggio degli elementi;
 - piazzole definitive per l’esercizio dell’impianto;
 - strade per l’accesso alle piazzole e dunque alle turbine;
 - adeguamento della viabilità esistente.
- Un elettrodotto interrato costituito da dorsali a 30 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica MT/AT (30/150 kV);
- Una sottostazione elettrica MT/AT (30/150 kV) completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);
- Un elettrodotto in antenna a 150 kV di collegamento dalla sottostazione elettrica MT/AT alla futura stazione elettrica 150 kV che l’operatore TERNA realizzerà per collegare l’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).





Stralcio cartografico (cfr. elaborato *FG_SRC_AM03_SIA1_2_Inquadramento_su_CTR*)



Stralcio cartografico (cfr. elaborato *FG_SRC_AM03_SIA1_3_Inquadramento_su_ORTOFOTO*)

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi sopracitati della Soprintendenza ABAP della provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia, della Soprintendenza ABAP del Molise e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Per quanto attiene ai territori afferenti alla Regione Puglia

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

In particolare, l'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'*Ambito Monti Dauni*, figura territoriale *La bassa Valle del Fortore*.

Ambito 2/ Monti Dauni

Sezione A3.2 I paesaggi rurali - Descrizione strutturale

«La valle del fiume Fortore, si caratterizza per la struttura fluviale scarsamente ordinatrice il tessuto rurale circostante dal punto di vista della giacitura della trama agraria, il cui orientamento è caratterizzato dall'andamento fluviale solo in una porzione minoritaria della pianura agricola. Dall'altro lato però, le grandi estensioni agricole sono caratterizzate dalla presenza del seminativo, talvolta irriguo. Man mano che ci si allontana dall'asta fluviale verso est, la monocoltura prevalente del seminativo lascia spazio a una trama più fitta caratterizzata dalla dominanza delle colture seminate poste sulle dolci vallate delle propaggini garganiche. Verso ovest invece è presente un paesaggio rurale dominato dalla presenza dell'oliveto e più in generale da un fitto mosaico agricolo, dalle geometrie piuttosto variegata, che connotano la lieve altura da cui scende una fitta ma poco incisa rete scolante composta da piccoli canali e fossi che scendono lungo le due valli fluviali».



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Dinamiche di trasformazione e criticità

«La maggiore criticità, che va a intaccare la percezione del paesaggio rurale e dei suoi equilibri risulta essere il proliferare di impianti eolici».

Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (la bassa valle del fortore e il sistema dunale)

Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici è costituito dai terrazzamenti alluvionali che degradano a quote variabili verso il fiume.</p> <p>Domina la valle il sistema collinare di Chieuti e Serracapriola, che si sviluppa sulla sinistra idrografica e degrada dolcemente verso la costa.</p> <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio della valle del Fortore.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici;- Localizzazioni in campo aperto e sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico;	<p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</p>

Di seguito si riportano i beni paesaggistici (BP) e gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR Puglia e ricadenti nell'area vasta di indagine (AVI) pari a 10 km, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali componenti:

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI:

Componenti idrologiche


- BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - Fiume Fortore, **attraversato dal cavidotto di connessione alla SSE, a distanza molto ridotta dalla SSE**
 - Vallone del Cornicione, **a circa 700 m da W08**
 - Torrente la Tona, **a circa 1,9 km da W01**
 - Vallone del Bivento, **a circa 2,1 km da W09**
 - Torrente Saccione, Vallone Castagna, Vallone dell'Eremita, Vallone S. Maria dell'Ischia, Vallone Pisciarellò, Vallone della Morgia, Vallone di Sant'Andrea, Fiume Staina,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Vallone del Frassino, Canale della Botte, Vallone di Mastrojanni, Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane

- UCP *Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*
 - Can.le dell'Avena, **a circa 600 m da W04 e W05**
 - F.so Mangiocco, V. pezza Amendola, Canale presso C. D'Adamo, Can.le Maddalena, Canale Repulla, Can.le dell'Eremita, Vallone Castagna, V. della Forca, Canale presso Mass.a Di Bruno
- UCP *Sorgenti*
- UCP *Aree soggette a vincolo idrogeologico*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)


Componenti geomorfologiche

- UCP *Versanti*
- UCP *Geositi*

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia, di seguito riportata, alcuni aerogeneratori e il cavidotto di connessione alla SSE presentano **distanze molto ridotte e interferenze dirette** con i beni appartenenti alle sopracitate categorie.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it




Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

Componenti botanico-vegetazionali

- BP *Boschi*
- UCP *Aree umide*
- UCP *Prati e pascoli naturali*
- UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- UCP *Aree di rispetto dei boschi*

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia, di seguito riportata, alcuni aerogeneratori e il cavidotto di connessione alla SSE presentano **distanze molto ridotte e interferenze dirette** con i beni appartenenti alle sopracitate categorie.




Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP *Parchi e riserve*
 - Parco naturale regionale *Medio Fortore*
- UCP *Area di rispetto dei parchi e delle riserve*
- UCP *Siti di rilevanza naturalistica*
 - **ZSC Valle Fortore, Lago di Occhito, percorso per un tratto dal cavidotto di connessione alla SSE**



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

Componenti culturali e insediative

- BP *Zone gravate da usi civici*
- BP *Zone di interesse archeologico*
 - AR0455 *Tiati*, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089, nel comune di San Paolo di Civitate, a circa 7,2 km dall'aerogeneratore più vicino
- UCP *Città consolidata*
 - Serracapriola, **a circa 2,2 km da W09**
 - Chieuti, a circa 6,0 km da W09
- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
 - Masseria Grotta Montagna, **a circa 300 m da W01**
 - Casino del Principe, **interferenza diretta con il cavidotto di connessione e distante circa 260 m da W02**




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- Masseria Ricci, **interferenza diretta con il cavidotto di connessione interno e distante circa 360 m da W04**
- Masseria la Giumentareccia, **a circa 305 m da W05**
- Masseria Pillolo, **a circa 1,4 km da W08 e W09**
- Masseria Mezzana delle Ferole, **a circa 1,2 km dalla sse**
- Castello Baronale di Serracapriola, **a circa 2,5 km da W09**

Inoltre sono presenti: Masseria Capoposta, Masseria Capoposta nuova, Masseria Tronco, Masseria Ciavatta, Masseria Tre Stalloni-De Luca, Masseria la Loggia, Masseria Maddalena, Serracapriola, Masseria SS. delle Grazie e Frati Cappuccini, Masseria Ferrara, Masseria Valente, Masseria Bivento, Malchieti, Masseria Porcareccia, Masseria Castriota, Masseria Inforchia, Masseria Pettulli, Masseria dell'Ischia, Masseria Casaleni, Masseria la Porta, Masseria Alborino, Masseria Venditti, Masseria Borrelli, Masseria Juso, Masseria la Salsoletta, Masseria Creta Bianca, Masseria Casone della Valle, Masseria la Valle, Masseria Dragonara, Masseria de Lisi, Masseria Dragonarella, Masseria Sculgola, Masseria Ponte Rotto, Masseria Solla, Masseria Purgatorio, Masseria Sterparapiana, Masseria Santo Marco, Masseria d'Arcangelo, Masseria Finocchio

Rete tratturi:

- Regio Tratturo Ururi Serracapriola, **a circa 420 m da W09**
- Regio Tratturo Aquila Foggia (nei comuni di Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate), **zona nord a circa 1,5 km da W09**
- Regio Braccio Nunziatella Stignano (nei comuni di Casalecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate), **a circa 1,0 km dalla SSE**
- Regio Tratturo Centurelle Montesecco, zona nord di W09
- Regio Tratturo Celano Foggia, a sud dell'impianto



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Componenti dei valori percettivi

- UCP *Strade a valenza paesaggistica*
 - SP 46, **percorsa per circa 7,8 dal cavidotto di progetto**
 - SP 376, **percorsa per circa 4,6 km dal cavidotto di progetto**
 - SP 480, **percorsa per circa 300 m dal cavidotto di progetto**
 - SP 200, SP 202, SP 211, SP 253, SP 255, SP 271, SP 281, SP 294, SP 302, SP 376, SP 530, SP 649
- UCP *Strade panoramiche*
 - SP 142, **a circa 2,0 km da W09**
- UCP *Coni visuali*

Gli aerogeneratori W01, W02, W03, W04, W05, W06 e W07 (n. 7 aerogeneratori su 9 totali di progetto) **ricadono all'interno della fascia C del cono visuale del Castello di Dragonara**



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

Componenti culturali e insediative

- BP *Zone di interesse archeologico*
 - AR0455 *Tiati*, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089, nel comune di San Paolo di Civitate, a circa 7,2 km dall'aerogeneratore più vicino
- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- Regio Tratturo Ururi Serracapriola, **a circa 420 m da W09**
- Regio Tratturo Aquila Foggia (nei comuni di Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate), **zona nord a circa 1,5 km da W09**
- Reggio Braccio Nunziatella Stignano (nei comuni di Casalecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate), **a circa 1 km dalla sse**
- Regio Tratturo Centurelle Montesecco, zona nord di W09
- Regio Tratturo Celano Foggia, a sud dell'impianto

CONSIDERATO che la competente **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, in merito agli aspetti archeologici, segnala quanto segue: *«l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico antico e l'alto Medioevo, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie e oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici. Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.*

In particolare, tra i siti noti da bibliografia, segnalati dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, da indagini o studi pregressi, interferenti o prossimi alle opere in progetto, si segnalano i seguenti:

- 1) *In località Masseria la Marchesa (Torremaggiore) è attestata la presenza di un insediamento pluristratificato dall'età preistorica all'età romana. **Il sito risulterebbe distante circa 80 m dal cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica;***
- 2) *In località Grottavecchia (Torremaggiore) è attestata la presenza di un insediamento pluristratificato databile dal Neolitico antico all'alto Medioevo. **Il sito risulterebbe distante circa 70 m dal cavidotto di collegamento esterno;***
- 3) *In località Selva delle Grotte Scimines (Torremaggiore) è attestata la presenza di un'area di dispersione di materiale databile all'età romana. **Il sito risulterebbe distante circa 210 m dal cavidotto di collegamento esterno;***
- 4) *In località Piscicelli (Torremaggiore) è attestata la presenza di un'area di dispersione di materiali databile dall'età romana all'età medievale. **Il sito risulterebbe distante circa 150 m dal cavidotto di collegamento esterno;***
- 5) *In località Masseria Grotta Montagna (Torremaggiore) è attestata la presenza di un insediamento rurale (sito n. 31 della Viarch) databile all'età romana. **Il sito risulterebbe distante circa 120 m dal cavidotto di collegamento interno tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02;***



- 6) *In località Masseria del Principe (Torremaggiore) è attestata la presenza di un insediamento rurale (sito n. 30 della Viarch) databile all'età romana. **Il sito risulterebbe prossimo al cavidotto di collegamento con l'aerogeneratore WTG02;***
- 7) *In località Tra Pozzi (Serracapriola) è attestata la presenza di un'area di frequentazione (sito n. 28 della Viarch) databile all'età neolitica. **Il sito risulterebbe distante circa 100 m dal cavidotto interno di collegamento;***
- 8) *In località Tuppo della Guardiola (Serracapriola), a cavallo della SP 376, è attestata una fattoria (sito n. 17 della VIArch) databile dall'epoca tardo repubblicana a quella tardoantica (I sec. a.C. – VI sec. d.C.). **Il sito risulterebbe prossimo al cavidotto di collegamento da gli aerogeneratori WTG06 e WTG07;***
- 9) *In località Colle di Breccia (Serracapriola) è attestato un insediamento databile dal Neolitico antico all'età Daunia. **L'area archeologica risulterebbe interferente con il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG07 e WTG09;***
- 10) *Il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG07 e WTG09 in località Masseria Cacchione/Colle di Breccia (Serracapriola) **risulterebbe interferente col passaggio di assi viari antichi noti da fotointerpretazione e in bibliografia,***
- 11) *In località Masseria Cacchione (Serracapriola) è attestabile una fattoria (sito n. 13 della VIArch) databile all'età romana. **Il sito risulterebbe distante circa 215 m dall'aerogeneratore WTG09;***

Gli esiti delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno permesso di segnalare le seguenti criticità:

- 12) ***L'aerogeneratore WTG07 risulterebbe direttamente interferente con un'area archeologica** sita in località Boccadoro, confermata sia dalla presenza di un'anomalia da fotointerpretazione (FOI-ID_1 della Viarch) sia dalla presenza di un'ampia area di dispersione di materiale archeologico in superficie (sito n. 63 della Viarch). Mentre l'anomalia risulta d'origine incerta e di difficile attribuzione cronologica e funzionale, **la grande area di dispersione riscontrata in superficie presenta una forte concentrazione di materiale di interesse archeologico.** L'area in questione, dalla provenienza assolutamente certa, indica senza dubbio alcuno la presenza nel sottosuolo di un contesto archeologico. Tra i materiali si distinguono numerosi frammenti di laterizi di copertura, abbondanti frammenti di sigillata africana, ceramica da fuoco, ceramica dipinta, anforacei e grandi contenitori. **La presenza anche di frammenti di macina granaria in trachite e scarti di lavorazione ferrosi rimanda alla presenza nelle immediate vicinanze di un edificio rurale, abbastanza esteso, databile tra la media e la tarda età imperiale.** L'area individuata ricade sul punto più alto di un'estesa collina che domina la vallata circostante, Le varie particelle presentano una divisione piuttosto regolare, da "paesaggio storico". Molto interessanti risultano anche le due strade che intersecano in modo perfettamente perpendicolare l'intera collina.*



La consultazione della documentazione d'archivio di questa Soprintendenza ha permesso, inoltre, il riscontro delle seguenti segnalazioni archeologiche, derivate da ricognizioni topografiche svolte in occasione della redazione di un'altra Viarch:

13) **Il cavidotto di collegamento** tra gli aerogeneratori WTG06 e WTG07, in località Tuppo della Guardiola, sarebbe **interferente con un'area di dispersione di materiali di età romana**, a conferma della presenza del sito menzionato al punto 8;

14) **Il cavidotto di collegamento** tra gli aerogeneratori WTG07 e WTG09, a cavallo della SP 376, interferirebbe con un'area di dispersione di **materiale archeologico riferibile probabilmente a una fattoria/villa di epoca imperiale/tardoantica**, che presenta un nucleo a circa 80 m dal cavidotto e una dispersione in un areale molto ampio che si estende ai due lati del tracciato dove, per la densità di materiali, non si esclude la presenza di strutture interrato annesse al nucleo.

Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare **“riserve archeologiche” degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea** per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate **“aree a rischio archeologico”** interventi di trasformazione di alcun tipo».

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come **“Ulteriore Contesto Paesaggistico”** ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de **“La Transumanza”** all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

CONSIDERATO che **lo stesso PPTR**, all'art. 78, c. 5, prevede che **«Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio»;**

CONSIDERATO che, contrariamente, l'intervento in esame, per il suo carattere industriale e per la sua decisa verticalità, è in grado di determinare una **modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato**. Infatti l'impianto eolico in esame, rappresenta un **forte detrattore paesaggistico** in quanto le torri di 200 m di altezza non sono raffrontabili a nessun segno antropico che definisce la struttura



insediativa dell'ambito paesaggistico e sono tali da riconnotare l'aspetto agrario, di un ambito territoriale fortemente caratterizzato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali;

CONSIDERATO che gli **obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR** sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR). Nel caso specifico, **il progetto in esame** non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e **risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento (Monti Dauni)**;

CONSIDERATO che le *Linee Guida* del PPTR, parte seconda *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili* (elaborato 4.4.1) specifica nel dettaglio gli "impianti ammissibili" per ogni componente individuata dallo stesso. In particolare, per la componente dei *Valori Percettivi*, UCP *Coni Visuali*, fascia C relativamente al Castello di Dragonara gli impianti di tipo eolico ammissibili sono:

TIPOLOGIA FER	<u>IMPIANTI AMMISSIBILI</u>
EOLICO	<p>Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.</p> <p>Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri, con potenza massima pari a 60 kW;</p> <p>Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3;</p>

Per quanto sopra evidenziato, secondo le *Linee Guida* del PPTR Puglia non è ammissibile la realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni nelle porzioni di territorio ricadenti nella fascia C dei coni visuali e, dunque, **non risulta ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori W01, W02, W03, W04, W05, W06 e W07 del progetto in esame**;

Per quanto attiene i territori afferenti alla Regione Molise

Di seguito si riporta quanto descritto dalla competente Soprintendenza ABAP del Molise: «*tutto il parco eolico ricade all'interno delle aree contermini dei beni paesaggistici, oltre che quelli architettonici ed archeologici, presenti nei territori di Campomarino, San Martino in Pensilis, Rotello, Santa Croce di Magliano e S. Giuliano di Puglia. In particolare:*

- 1. Detti territori sono tutelati dal piano paesistico PTPAAV n.1 (Camparino e San Martino in Pensilis) e dal piano paesistico PTPAAV n..2 (Rotello, Ururi, Santa Croce di Magliano, Rotello, S. Giuliano di Puglia) i cui contenuti equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (Rif. Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989);***



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2. *Nell'ambito del territorio comunale di S. Croce di Magliano, in prossimità del confine regionale, è stata **individuata un'area di interesse archeologico**, e sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004, con DDR n.17 del 28/12/2012, per la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici;*
3. *Nell'ambito del territorio comunale S. Giuliano di Puglia, in prossimità del Tratturo Celano Foggia, sono state **individuate 2 aree di interesse archeologico**, e sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004, con DDR nn. 11 e 12 del 05/03/2013, per la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici;*
4. *Sempre in queste zone, oltre alle diverse le emergenze archeologiche diffuse, sono presenti anche dei **resti di antiche abbazie benedettine**, come quella di S. Maria di Melanico, di cui questa Soprintendenza sta eseguendo il restauro e il recupero, sottoposta a tutela con DDR n. 15 del 23/03/2014. Tale badia, inoltre costituisce un continuum per quanto riguarda lo sfruttamento e il presidio del territorio in quanto si innesta su delle preesistenze archeologiche di epoca romana;*
5. *In tale ambito paesaggistico ricade una **fitta rete tratturale** costituita dal tratturo Celano Foggia, da cui si dirama il S.Andrea-Biferno-Ateleta, dal tratturello Ururi Serracapriola, dal tratturo L'Aquila Foggia da cui si dirama il Centurelle Montesecco, tutti sottoposti a tutela con DM del 15/06/1976;*
6. *Sono presenti **ulteriori beni paesaggistici elencati dall'art. 142 c.1 del D.lgs. 42/2004** tra cui il Fiume Fortore e il Torrente Saccione che in questa zona segnano il confine tra il territorio molisano e quello pugliese».*

CONSIDERATO che da un punto di vista morfologico l'ambito paesaggistico è costituito dalla vallata del Fiume Fortore e dal quella del Torrente Saccione, che segnano il confine regionale, ambito che necessariamente deve essere valutato e letto in modo unitario, a prescindere dai confini amministrativi;

CONSIDERATO che dalle strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico in questione è possibile traguardare il crinale di Serracapriola che contraddistingue, dal punto di vista percettivo e morfologico, il territorio pugliese;

CONSIDERATO che, secondo quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP del Molise, l'impianto in esame: *«verrebbe percepito come un **detrattore paesaggistico, in contrasto con le caratteristiche identitarie dell'intera vallata** connotata dal paesaggio agrario e naturalistico, oltre che dalle valenze storiche del suo sistema insediativo formato dai tratturi, dalle aree archeologiche e dal sistema delle antiche badie. La sua realizzazione, quindi, contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo dell'intera vallata, oltre che interrompere la lettura del paesaggio verso i territori pugliesi dai luoghi tutelati sopradescritti»;*

CONSIDERATO, inoltre, che il **Servizio II della DG ABAP**, nel proprio contributo istruttorio, nel concordare con quanto espresso dalle Soprintendenze ABAP competenti, ha ribadito che *«nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva*



negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25»;

VALUTAZIONE AREE IDONEE (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1);

CONSIDERATO E VALUTATO che, dalla verifica effettuata da questo Ministero della Cultura, ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **ricade parzialmente in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:


Beni Monumentali (art.10 del D. lgs. 42/2004)

- Chiesa di San Mercurio
- Castello Baronale di Serracapriola
- Palazzo De Luca

Beni archeologici - Tratturi (art.10 del D. lgs. 42/2004)

Regio Tratturo Aquila Foggia

- Reggia Braccio Nunziatella Stignano
- Regio Tratturo Ururi Serracapriola



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";


CONSIDERATO che l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente l'**elevatissimo numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame.**

Si segnala, inoltre, che sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero.





Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR


ALTERAZIONE PERCETTIVA

CONSIDERATO che la localizzazione del parco eolico, prevista in prossimità della linea di crinale di Serracapriola, interessa sia il versante prospiciente il territorio molisano che quello interamente pugliese. **Il parco** pur essendo esterno a detti ambiti, **modificherebbe la percezione interrompendo lo skyline** inserendosi come elemento estraneo in riferimento al contesto storico, agrario e naturalistico dei luoghi;

CONSIDERATO che l'impianto, in particolare, così come visibile dallo stralcio cartografico, **risulterebbe visibile per una ampissima porzione di territorio (dall'entroterra al mare) e che, in tale area, intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista paesaggistico e culturale.**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Stralcio cartografico elaborato Int. MIC-TAV 5.1

CONSIDERATO che la Società proponente, così come visibile dagli elaborati di progetto, in particolare, dall’elaborato Int. MIC – Tav.06, ha prodotto **fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante.**

Più nel dettaglio:


- Non sono stati presi in considerazione tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell’area vasta di analisi;
- Le immagini fotografiche presentano numerose distorsioni, tra cui l’utilizzo della **modalità “panoramica”**, la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta;
- alcuni fotogrammi non rispondono ai requisiti richiesti nella nota di questa SS PNRR, prot. n. 21079 del 18/06/2021, nel dettaglio:
 - i. non sono realizzati in scala adeguata e leggibile;
 - ii. **non risultano ripresi in condizioni di piena visibilità;**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, al netto di quanto evidenziato nel precedente elenco, vengono di seguito riportati alcuni stralci delle fotosimulazioni presentate nel summenzionato elaborato.

Peraltro, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.**



Punto di scatto n. 1 – *Castello di Dragonara*



Punto di scatto n. 15 – SP 167 nel comune di Ururi (CB)



Punto di scatto n. 16



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla importante altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell’11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «*non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo*» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «*in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo*». «*In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto*»;

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «*che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto*». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: «*...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)*».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «*il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni*».

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quelle delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti, **proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico *Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020*, emerge che la Puglia e la Basilicata sono tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (rispettivamente 19,2% e 25%). Nelle Regioni dell’Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l’Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Puglia e la Regione Basilicata risultano agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

VISTO, altresì, l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all’interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero



della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dalla Soprintendenza ABAP del Molise nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP nei contributi istruttori;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Renexia S.p.A. per la realizzazione dell'impianto «*eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di circa 50 MW, ubicati in agro dei Comuni di Serracapriola (FG), località "Masseria Ricci" e di Torremaggiore (FG), località "Masseria del Principe", e delle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG)*».

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE IL
SERVIZIO V DGABAP
Dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO

Arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
01.03.2024 10:56:26
GMT+01:00



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT